



Ministero dell'Istruzione
Università e Ricerca

Regolamento del Consiglio di Istituto

PREMESSA

Ogni attività del Consiglio di Istituto tende al raggiungimento del pieno esercizio del diritto allo studio e mira a favorire la partecipazione e l'interesse delle varie componenti alla vita della scuola, nel rispetto delle norme vigenti e delle libertà personali.

ART. 1 - FUNZIONI E COMPETENZE

Il Consiglio d'istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta esecutiva, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle materie indicate dalle seguenti fonti normative:

- D. Lgs. 297/1994, "Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado",
- D.P.R. n. 275/1999, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche",
- D. Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
- DI. 28 agosto 2018 , n. 129 . Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il Consiglio di Istituto è organo di Governo che esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definisce obiettivi e verifica la rispondenza dei risultati.

ART. 2 – SEDUTE

Il Consiglio d'Istituto è convocato in **seduta ordinaria** dal suo Presidente; la convocazione è predisposta per iscritto e firmata dal Presidente con almeno cinque giorni d'anticipo, con il relativo ordine del giorno e viene inviata a tutti i consiglieri a cura della Segreteria, mediante posta elettronica e pubblicata in albo on-line del sito web dell'istituto.

La seduta del Consiglio d'Istituto è valida quando sono presenti la metà più uno dei membri in carica; vi possono partecipare, con facoltà di parola, esperti invitati dal Consiglio stesso, o precedentemente autorizzati dal Presidente del Consiglio d'Istituto.

Ai sensi dell'art.42 del T.U., alle sedute del Consiglio d'Istituto, quando non siano in discussione argomenti concernenti persone, possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate e persone la cui identità dovrà essere accertata dal Presidente. Il pubblico presente non può interferire, né con la parola né con altre manifestazioni di assenso o dissenso, nelle attività consiliari. Tenendo presente la capienza e l'idoneità dei locali disponibili, qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione o deliberazione, il presidente dispone la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.

All'inizio di ogni seduta ordinaria i consiglieri possono stabilire a maggioranza assoluta la durata della seduta stessa. In caso di non completa trattazione dei punti all'ordine del giorno, ovvero in mancanza del numero legale, il Presidente riconvoca il Consiglio per la continuazione dandone comunicazione ai consiglieri assenti.

La funzione di Segretario - verbalizzatore delle sedute è affidata dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso.

Il Consiglio d'Istituto si riunisce in **seduta straordinaria** per la trattazione di argomenti urgenti di particolare importanza su richiesta scritta e motivata, inviata al Presidente:

- dal Presidente della Giunta Esecutiva (Dirigente Scolastico);



Ministero dell'Istruzione
Università e Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO DANIELA MAURO – Pessano con Bornago

Regolamento
del Consiglio di
Istituto
Approvato con
del. N. 31 il
9/05/2019

- dalla maggioranza dei componenti la Giunta Esecutiva;
- dalla maggioranza dei componenti in carica del Consiglio d'Istituto.

ART. 3 – ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE

Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico, ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.

E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Il Consiglio delibera di eleggere anche un Vicepresidente da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vicepresidente, egli verrà sostituito nelle sue funzioni dal più anziano dei genitori.

ART. 4 – ORDINE DEL GIORNO

Competente alla formulazione dell'ordine del giorno dei lavori consiliari è il Presidente, il quale, su proposta della Giunta Esecutiva, inserisce all'ordine del giorno gli argomenti da porre in discussione che possono essere proposti dal Presidente stesso, dal Dirigente scolastico, dalla Giunta Esecutiva.

E' data facoltà al Consiglio d'Istituto, all'inizio della riunione, di deliberare seduta stante l'inversione dell'ordine degli argomenti posti all'ordine del giorno e, se la necessità lo richiede, di porre in discussione nuovi argomenti.

L'ordine del giorno delle sedute straordinarie è fissato da chi ha richiesto la convocazione e non è integrabile.

ART. 5 – DECADENZA E DIMISSIONI

I membri del Consiglio che non intervengano, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Consiglio, decadono dalla carica e vengono sostituiti. Le giustificazioni devono pervenire al Presidente o alla Segreteria della Scuola prima della riunione.

Le assenze dei consiglieri sono registrate nel verbale di ciascuna seduta con l'annotazione se siano state o no giustificate. Decadono altresì dalla carica i consiglieri che abbiano perso i requisiti stabiliti dalla legge per l'elezione a componenti del Consiglio d'Istituto.

In caso di decadenza o dimissioni irrevocabili di uno o più consiglieri il Consiglio ne prende atto e provvede alla surroga con le modalità previste dall'art.35 del D. Legs. 297/1994.

In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.

ART. 6 – TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

Il Presidente, rilevata la presenza del numero legale dei consiglieri, dichiara aperta la seduta e illustra gli argomenti inseriti all'ordine del giorno. Al termine dell'illustrazione, il Presidente dà la parola ai consiglieri ed ai rappresentanti invitati ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento che ne abbiano fatto richiesta, rispettando l'ordine di presentazione della richiesta stessa.

ART. 7 – MODALITÀ DI VOTAZIONE

Esauritasi la trattazione, il Presidente sottopone l'argomento a votazione.

Le votazioni avvengono per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto per argomenti riguardanti persone, con possibilità di motivazione del voto.

Le delibere vengono assunte a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che speciali disposizioni di legge non prescrivano diversamente.



Ministero dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO DANIELA MAURO – Pessano con Bornago

Regolamento
del Consiglio di
Istituto
Approvato con
del. N. 31 il
9/05/2019

I consiglieri che si astengono dal voto sono computati nel numero necessario a rendere legale la seduta, ma non nel numero dei votanti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente. Sul verbale compare l'espressione di voto.

Circa l'esito della votazione non si dà luogo a controprova a meno che non venga richiesta dai consiglieri. Il Presidente, controllato l'esito della votazione, ne proclama il risultato.

ART. 8 – COMMISSIONI

Il Consiglio d'Istituto può nominare, allo scopo d'individuare la soluzione dei singoli problemi o situazioni, oppure per lo studio di singoli argomenti, delle commissioni temporanee, formate da componenti scelti nel suo seno.

La nomina dei membri delle commissioni temporanee deve essere approvata con votazione del Consiglio.

Ogni commissione decade dalle sue funzioni con il verificato assolvimento dell'incarico affidatole.

ART. 9 – RIESAME DEGLI ATTI

Il Consiglio d'Istituto ha il potere di riesaminare i propri atti, di modificarli, integrarli o sostituirli con altri più idonei e rispondenti all'interesse dell'Istituto o quando sopravvengano normative nuove.

Il Consiglio d'Istituto, quando riscontri un vizio di legittimità in un suo provvedimento, revoca l'atto viziato sostituendolo, se è il caso, con altro conforme alla legge.

ART. 10 – VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

Il processo verbale di ogni seduta del Consiglio, stilato dal Segretario del Consiglio stesso, riporta in modo conciso il resoconto dell'andamento della seduta consiliare. Il verbale deve contenere i nomi dei consiglieri assenti, il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni e degli altri documenti approvati dal Consiglio. Deve indicare, con riferimento ad ogni singola votazione, il numero dei votanti pro o contro e degli astenuti, il nome dei consiglieri che frattanto si siano assentati e le eventuali dichiarazioni di voto, comprese quelle previste ai fini dell'esonero dalla responsabilità collegiale previste dall'art. 24 del D.P.R. 10/1/1957, n.3.

Quando i consiglieri ne facciano richiesta, i loro interventi, vengono riportati interamente nel verbale. Il processo verbale delle sedute consiliari viene posto all'approvazione nel corso della seduta immediatamente successiva a quella a cui si riferisce.

Art. 11 – TUTELA DELLA PRIVACY

I consiglieri sono tenuti al segreto sui fatti emersi durante le sedute non aperte o sugli atti eventualmente consultati riguardanti persone.

ART. 12 – PUBBLICIZZAZIONE DEGLI ATTI

La pubblicità degli atti del Consiglio di istituto, disciplinata dall'art. 27 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, deve avvenire mediante affissione in apposito albo di istituto, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso. In ottemperanza alla Legge 69/2009 le deliberazioni assunte dal Consiglio d'Istituto vengono pubblicate nel sito web dell'Istituto: www.icdanielamauro.gov.it

L'affissione all'albo on-line avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di almeno 30 giorni. Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

ART. 13 – FUNZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva, come prevista dall'art.8, comma 7 del D. Lgs. 297/1994, avente compiti istruttori ed esecutivi rispetto all'attività del Consiglio, s'intende legalmente costituita quando è



Ministero dell'Istruzione
Università e Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO DANIELA MAURO – Pessano con Bornago

Regolamento
del Consiglio di
Istituto
Approvato con
del. N. 31 il
9/05/2019

presente la maggioranza dei suoi componenti, fra cui il Presidente che, di diritto, è il Dirigente Scolastico.

La funzione di Segretario della Giunta spetta al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Di ogni seduta della Giunta viene redatto processo verbale su apposito registro a pagine numerate. Il verbale della seduta viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 14 – COMUNICAZIONI AL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Le comunicazioni al Consiglio d'Istituto possono avvenire tramite:

- documenti cartacei consegnati in Segreteria,
- Fax o documenti su supporti elettronici consegnati alla Segreteria,
- Posta elettronica inviata alla Segreteria ai seguenti indirizzi
 - miic8a4009@istruzione.it
 - MIIC8A4009@PEC.ISTRUZIONE.IT

Adottato dal Consiglio di Istituto il 9 maggio 2019 con delibera n.31